

Si intendono come tali gli immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia come disciplinate ai sensi art.3, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia) e che nel contempo risultino diroccati e pericolanti.

#### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

Il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato con il modello F24, che può essere pagato presso gli uffici postali, gli sportelli delle banche o utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate: Il versamento mediante bollettino postale sarà possibile solo per l'ultima rata di dicembre. Per i contribuenti non in possesso di partita IVA il pagamento F24 può essere effettuato con qualsiasi modalità. Per i contribuenti in possesso di Partita IVA il versamento è possibile solo con modalità telematica.

L'importo totale da pagare deve essere arrotondato all'euro. Deve essere compilata la sezione "IMU e altri tributi locali" cod; Ente e i codici tributo di riferimento:

#### **COMUNE CODICE CATASTALE L668:**

3912 – IMU abitazione principale e relative pertinenze

3916 – IMU aree fabbricabili

3918 – IMU per altri fabbricati

#### **STATO:**

3925 – IMU i fabbricati in cat. D

#### **DENUNCIA DI VARIAZIONE (MODELLO MINISTERIALE)**

Ai sensi del D.L. 35/2013 i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto ministeriale del 30/10/2012.

Si ricorda che esiste la possibilità di effettuare il calcolo del versamento IMU entrando nel sito internet del Comune di Vaprio d'Agogna **CALCOLO IMU \*** ([www.comune.vapriodagogna.no.it](http://www.comune.vapriodagogna.no.it)) e inserendo le rendite dei propri immobili. queste si possono verificare collegandosi al sito dell'Agenzia del Territorio ([www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it)) seguendo il seguente percorso: servizi on line per privati – visure catastali – accedi al servizio, servono il codice fiscale e i dati catastali (foglio, mappale o particella e subalterno).

**\*P.S. INSERIRE PER I FABBRICATI "D" ALIQUOTA 0,76 %**

STAMPATO IN PROPRIO AI SENSI DELL'ART.2 L.47/1948



## **COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA**

-Provincia di Novara-

### **I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA PER L'ANNO 2013**

L'IMU è l'imposta municipale sugli immobili introdotta con il decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 L'IMU sostituisce per la componente immobiliare: L'ICI – L'imposta sul reddito delle persone fisiche per i beni non locati – Le relative addizionali ai redditi fondiari relativi ai beni non locati

#### **SOGGETTI PASSIVI**

I soggetti passivi dell'IMU sono - **I proprietari di immobili** - inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali. **I titolari di diritti reali** di usufrutto, uso, abitazione, superficie degli stessi. **I concessionari di aree demaniali. I locatari di immobili concessi in leasing** a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto

**IN ACCONTO PER L'ANNO 2013 SI VERSA IL 50% DEL DOVUTO IN  
BASE ALLE ALIQUOTE STABILITE PER L'ANNO 2012**

**ALLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA (17/06/2013) E'  
SOSPESO IL VERSAMENTO RELATIVO:**

- **ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE AD ESCLUSIONE DELLE CATEGORIE: A/1 – A/8 – A/9**
- **UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DAI SOCI ASSEGNATARI, NONCHÉ ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI IACP ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, COMUNQUE DENOMINATI, AVENTI LE STESSA FINALITÀ DEGLI IACP,**

**ISTITUITI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 93 DEL DPR 24/07/1977 N. 616**

■ **TERRENI AGRICOLI**

■ **FABBRICATI RURALI (STRUMENTALI ACCATASTATI IN CATEGORIA D/10 O ISCRITTI IN CATASTO CON L'ANNOTAZIONE DEL REQUISITO DI RURALITA').**

**ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE**

In caso di provvedimento di separazione legale o cessazione degli effetti civili del matrimonio le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

Che per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali :

- **C/2** (Magazzini e locali di deposito);
- **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse);
- **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), **nella misura massima di un'unità pertinenziale**

**per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**QUOTA STATALE**

E' interamente destinata allo Stato l'imposta dovuta per gli immobili di **categoria D** calcolata applicando **l'aliquota base del 0,76%**

**QUOTA COMUNALE**

E' interamente destinata al Comune l'imposta relativa a tutte le altre categorie, calcolata applicando le aliquote deliberate dal Comune.

**SCADENZE PER IL VERSAMENTO**

Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2013 viene effettuata in due rate:

- La prima, entro 17/06/2013 pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2012
- La seconda, entro il 16/12/2013 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio in base alle aliquote deliberate dal Comune . (E' indispensabile quindi controllare la delibera).

*Il Comune ha la facoltà di variare le aliquote entro il 31/10/2013*

**ALIUOTE E BASE IMPONIBILE**

La prima rata è calcolata applicando alla base imponibile, le aliquote e le detrazioni approvate con Deliberazione del C.C. n. 7 del 02/05/2012

0,81% ORDINARIA

0,50% ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

**0,76% ALIQUOTA BASE per le categorie D** (interamente destinata allo Stato)

Il saldo verrà pagato a dicembre con le aliquote che il Comune ha la facoltà di deliberare entro il 31/10/2013.

**Per i fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano** il valore è quello che si ottiene applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:

**160** - categoria **A** (con esclusione A/10) e categorie **C/2, C/6, C/7**

**140** - categoria **B** e categoria **C/3, C/4** e **C/5** – 80 categoria **D/5** e **A/10**

**60** - categoria **D** ad esclusione **D/5** (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 01/01/2013) **55** – categoria **C/1**

**Per i terreni agricoli:** il valore è quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale , rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 (110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola). Sono esenti i terreni situati ai fogli 4-5-6, dall'8 all'11 e dal 16 al 20

**Per le aree fabbricabili:** fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio (D.Lgs.504/92), in difetto la Giunta Comunale con verbale n. 12 del 22/03/2012 ha stabilito il *valore minimo al metro quadrato* secondo i seguenti parametri:

zona residenziale di completamento €25,00 - Zona industriale e artigianale €20,00

Zona commerciale € 29,00 - Zona nuovo insediamento ricettivo € 36,00

Zona nuovi impianti di attività produttive e terziarie € 20,00

**Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.La riduzione decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità accertata dall'ufficio tecnico con perizia o con dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente e verificata dall'ufficio tecnico comunale.

L'inagibilità e l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.